

# **COMUNE DI TOVO SAN GIACOMO**

C.A.P. 17020

Provincia di Savona

**ORIGINALE** 

### N° 151 REGISTRO GENERALE

Determinazione del Responsabile Servizio: GESTIONE DEL PERSONALE

N. 6 del 28/08/2024

Responsabile del Servizio: dott.ssa MORABITO FEDERICA

OGGETTO:ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2024"

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate:
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle

disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economicofinanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

 in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

- A RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «*certezza*, *stabilità e continuità*» e che, se legittimamente stanziate, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
- **B** RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziate e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
- IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 (art. 67 comma 1);
- Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;
- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

• lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che "In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziate ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."

Riscontrato che l'Amministrazione, come disposto della Delibera di Giunta Comunale n. 50, del 15/11/2023, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per gli anni 2023-2025, ha scelto di avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 3, CCNL 2019/2021 su citato;

Visto l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

#### Richiamati:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:
  - a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;
  - b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."
- L'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (DIFFERENZIALI PEO);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;
- art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;

• art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Tovo San Giacomo:

- O stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti elevate qualificazioni;
- o fondo del lavoro straordinario;
- o salario accessorio del segretario comunale;

Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale;

Evidenziato che per il calcolo del salario accessorio del segretario comunale si è tenuto conto del salario accessorio figurativo del segretario di classe IV per 18 ore settimanali nel 2016 (come risultante dal decreto sindacale di attribuzione del salario accessorio n. 8/2016 -Comune capofila Tovo San Giacomo) e il salario accessorio figurativo del segretario comunale di classe II per 8 ore settimanali (come risultante dal decreto sindacale di attribuzione del salario accessorio n. 5/2023 - Comune capofila Borghetto Santo Spirito);

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate è gravato dalla decurtazione consolidata di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013 pari ad € 3.955,00;

Verificato che il limite ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 è quantificato in € 77.785,55 come da prospetto a seguire (anche con l'inserimento del salario accessorio del Segretario Comunale):

I ABELLA PER LA VERIFICA DEL LIWITE AL TRATTAMIENTO ACCESSORIO - ART. 2	3 COMMA 2 D	EL D.LGS.		
75/2017				
	ANNO 2016		ANNO 2024	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	30.163,00		29.619,39	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI			-	
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 3.955,00	-	3.955,00	
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-	
TOTALE LORDO		26.208,00	•	25.664,39
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	7.039,00		5.543,04	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)				
TOTALE VOCI ESCLUSE		- 7.039,00		5.543,04
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		47.425,00		36.554,52
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)			_	304,52
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI				
DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE				
POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE		7.858,55		7.596,38
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSBLE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE				-
FONDO STRAORDINARIO		3.333,00		3.333,00
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		77.785,55	_	67.300,74
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)		-		
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		77.785,55		
DECURTAZIONE DA OPERARE				

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A) che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

#### **PARTE STABILE**

€ 26.073,30;

#### PARTE VARIABILE

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 50 /2023, ad oggetto "Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa e disposizioni di incremento della parte variabile del fondo per le risorse decentrate anno 2023", di seguito specificati:

• art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € 1.331,83;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del CCNL 2019-2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

• art 79, comma 3, per l'importo pari ad € 291,66 (netti € 220,45). Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle E.Q., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1, non integralmente utilizzate in anni precedenti € 0,00(cfr., art. 80 comma 1);
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario € 1.441,73 di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2024 - parte variabile – ammonta ad € 2.994,01 più incentivi tecnici per euro 26.483,43;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € 55.550,74, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", ALLEGATO A) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel prospetto a seguire:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSURIO - ART.	Z3 GUIVINA Z IJ	EL D.LGS.			
75/2017					
	*****				
TOTALE DELLA COOTELIZIONE DEL FONDO DIOCDOE DECENTRATE DELDIDENDENTI		ANNO 2016 ANNO 2		2024	
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	30.163,00		29.619,39		
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI			-		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	- 3.955,00		3.955,00		
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	-		-		
TOTALE LORDO	0	26.208,00		25.664,39	
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	7.039,00		5.543,04		
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)					
TOTALE VOCI ESCLUS	E	- 7.039,00	-	5.543,04	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO		47.425,00		36.554,52	
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)				304,52	
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI					
DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)				-	
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE	<b></b>				
POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORTATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO		7.858,55		7.596,38	
CORRENTE					
ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 E ART. 90 DEL TUEL		-		-	
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO EL ESSIBILE -					
ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE				-	
,					
FONDO STRAORDINARIO		3.333,00		3.333,00	
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		77.785,55		67.300,74	
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)		-			
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO		77.785,55			
DECURTAZIONE DA OPERARE					

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2024, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 29.11.2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024/2026;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.12.2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024, nel quale sono state stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

1 € 8.963,00 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;

- 2 € 759,72 pari al differenziale peo consolidato per gli aumenti contrattuali antecedenti al ccnl 2016-2018;
- 3 € 5.142,00 per indennità di comparto (quota a carico fondo)
- $\bullet$  € 26.483,43 per incentivi tecnici;
- 5 Decurtazione consolidata 3.955,00;

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 11.767,00;

Dato atto che il fondo dello straordinario ammonta a € 3.333,00;

Considerato che il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge n. 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del settore gestione giuridica del personale, come nominato con decreto dirigenziale o sindacale, numero 1 del 02/01/2023;

Visto il proprio parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/00;

#### **DETERMINA**

- 1 Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2 Di individuare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 nell'importo di € 77.785,55, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della Tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale;
- 3 Di costituire, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024, per un importo complessivo di € 55.550,74 cui operare la decurtazione di € 3.955,00 per un totale di € 51.595,74, come da ALLEGATO A alla presente Determinazione;
- 4 Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2024, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

- 5 Di dare atto che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale;
- **6** Di dare atto che il fondo dello straordinario ammonta ad € 3.333,00;
- 7 Di inviare la presente determinazione di costituzione del Fondo al Revisore dei conti, onde ottenerne parere favorevole, come raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato in plurimi pareri (*cfr.*, *ex multis*, Circolare n. 20/2017);
- 8 Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, dovranno essere dallo stesso assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2024, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- 9 Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- **10** Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge n. 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

# IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PERSONALE

dott.ssa MORABITO FEDERICA

# **SERVIZIO FINANZIARIO**

Visto di regolarità contabile, sull'impegno di spesa retroscritto e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs 267/2000

Impegno	Accertamento	SIOPE	CUP	CIG

Tovo San Giacomo li 30 agosto 2024

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Silvana PERRI)

(xtmg: 211 min 1 2244)
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N DEL
Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal